Prescrizione di farmaci stupefacenti (medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A)

Data 24 maggio 2014
Categoria professione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Legge n. 79 del 16.05.14 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.14)

Con questo provvedimento, che converte il decreto-legge 36/14, vengono apportate alcune modifiche all'articolo (il n. 43) riguardante la prescrizione dei farmaci stupefacenti da parte dei medici.
In particolare, viene stabilito:
- che la prescrizione di questi medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei debba essere effettuata all'interno di un piano terapeutico individualizzato, secondo modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Ministero della salute (nuovo comma 5-bis);
- che i medici rilascino, su richiesta dei pazienti che si recano all'estero che abbiano in corso un trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi (che saranno individuati con decreto del Ministero della salute), una certificazione di possesso di tali medicinali (il cui modello verrà stabilito con decreto ministeriale) da presentare all'autorità doganale all'uscita dal territorio nazionale (nuovo comma 10-bis).

vai a medico e leggi

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 21/11/2026 alle ore 0:16 | Pagina 1 di 1